



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUBIERA

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°GRADO

Piazza XXIV Maggio, 13 – 42048 Rubiera (RE) – Tel 0522 626265 – Fax 0522 261490

e-mail: reic83600r@istruzione.it – P.E.C.: reic83600r@pec.istruzione.it sito web: www.icrubiera.edu.it C.F. 80016450357

Prot. n. 7653/A21

Rubiera, 12/10/2021

Ai Genitori

Al Personale Docente e ATA

Al DSGA

All'Albo

OGGETTO: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola

VISTO

l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti

VISTE

le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA

la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;

VISTA

la Nota Ministeriale n. 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a. s. 2021/2023” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;

CONSIDERATO

che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;

VISTA

la Nota prot. n. 23433 del 11 ottobre 2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei giorni di **domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.**

Al riguardo, si riportano le seguenti procedure ai sensi dell'OM 215/1991:

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale.
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Il CONSIGLIO DI ISTITUTO è costituito da 19 membri, così suddivisi:
 - n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
 - n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
 - n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
 - il Dirigente Scolastico (di diritto).
5. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:
ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci);
I DOCENTI DI RUOLO E GLI INCARICATI ANNUALI;
IL PERSONALE A.T.A. di ruolo e non di ruolo.
6. Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale da uno dei firmatari, **dalle ore 9.00 del 08/11/2021 alle ore 12.00 del 13/11/2021**, e sottoscritte da un numero di elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente:
almeno n. 20 elettori per la componente genitori;
almeno n. 12 elettori per la componente docenti;
almeno n. 3 elettori per la componente personale ATA.
I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio d'Istituto.
7. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a

cura della Commissione Elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere. La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

8. All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori, prima di ricevere la scheda, devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'indicazione del numero romano di lista e l'eventuale espressione della preferenza:

a) Il personale ATA può indicare non più di n. 1 preferenza;

b) Il genitore può indicare fino a n. 2 preferenze;

c) Il docente può indicare fino a n. 2 preferenze..

L'elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un alunno) ha il diritto di esercitare l'elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa.

I genitori, che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. Le schede elettorali, che mancano del voto di preferenza, sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

9. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste e individuati i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli, si procederà alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto neo nominati.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti, è disposta dal Dirigente scolastico.

**Il Dirigente scolastico
dott.ssa Fiorella Magnani**